

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.452 DEL 25/05/2015

PERSONALE

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL

DOTT.SSA GIOVANNA PUZZI

(firma digitale apposta)

OGGETTO: DIPENDENTE MATR. N. 2406 – PROROGA DEL PERIODO DI ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE AUTORIZZATA CON DEL. 302 DEL 16/03/2015 AI SENSI DELL'ART. 12 C. 1 DEL CCNL 20/09/2001 INT. DEL CCNL 07/04/1999 COMPARTO SANITÀ.

La presente Determinazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 25/05/2015	Ai 09/06/2015
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

- RICHIAMATA** la deliberazione n. 302 del 16/03/2015 recante oggetto “dipendente Matr. n. 2406 - concessione di un periodo di aspettativa senza retribuzione ai sensi dell'art. 12, comma 1, del CCNL 20/09/2001 - integrativo del 07/04/1999 comparto sanità”, per il periodo compreso dal 20/03/2015 al 31/05/2015;
- VISTA** la comunicazione con la quale lo stesso dipendente Matr. 2406 ha richiesto la proroga dell’aspettativa testé richiamata, dal 01/06/2015 al 19/07/2015, per esigenze personali;
- ACQUISITO** il benessere espresso all’uopo dal Servizio delle Professioni Sanitarie aziendale;
- PRESO ATTO** dell’art. 12 c. 1 del CCNL CCNL 20/09/2001 Integrativo del CCNL 07/04/1999 Comparto Sanità secondo cui “al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio”;
- RICHIAMATO** altresì l’art. 12 c. 7 del medesimo CCNL il quale dispone che qualora il dipendente, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa il rapporto è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso;
- RITENUTO** opportuno accogliere la richiesta formulata dal dipendente Matr. 2406 così prorogando, con il presente atto, il periodo di aspettativa non retribuita precedentemente autorizzata con la citata deliberazione 302, a decorrere dal 01/06/2014 e sino al 19/07/2015, ai sensi del richiamato art. 12 c. 1 del CCNL 20/09/2001 Integrativo del CCNL del 07/04/1999;
- VISTI:**
- Il D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - La L.R. 10/2006;
 - Il CCNL vigente;
 - Il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i;
 - L’Atto Aziendale.

Per i motivi sopra espressi,

DETERMINA

- Di prorogare il periodo di aspettativa non retribuita concessa con deliberazione 302 del 16/03/2015 al dipendente Matr. 2406 ai sensi dell'art. 12, comma 1, del CCNL 20/09/2001 Integrativo del CCNL del 07/04/1999;
- di dare atto che la suddetta proroga decorrerà dal giorno dal 01/06/2015 e scadrà il giorno 19/07/2015 (compreso);
- di dare atto che il periodo di assenza di che trattasi, ai sensi della normativa succitata, non è retribuibile e non è computabile nell'anzianità di servizio;
- di dare atto che il rapporto di lavoro è da intendersi risolto nel caso in cui il dipendente interessato non si presenti per riprendere servizio entro il termine di scadenza sopra indicato;
- di trasmettere il presente provvedimento al dipendente interessato.

***Il Direttore del Servizio
Amministrazione del Personale
Dott.ssa G.Puzzi***

Allegati: n. 0

L'estensore: Dott. P. Fois

***Il Dirigente del
Servizio Amministrazione del Personale
Dott.ssa M. Tondini***